

XVI legislatura

**A.S. 1175-B:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 3  
novembre 2008, n. 171, recante  
misure urgenti per il rilancio  
competitivo del settore  
agroalimentare"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2008  
n. 28



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni in materia di enti irrigui).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 4-ter (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4-terdecies (Interventi nel settore della produzione agricola) .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4-quaterdecies (Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario) .....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4-septiesdecies (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS).....</i>	<i>7</i>

## **PREMESSA**

La RT non è stata aggiornata in occasione del passaggio del presente provvedimento all'esame del Senato.

Vengono esaminate solo le norme rilevanti per i profili finanziari.

### *Articolo 2-bis*

#### *(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)*

Il presente articolo riconduce le vinacce vergini nonché quelle esauste ed i loro componenti (bucce, raspi, ecc) alla categoria di sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.lgs. n. 152 del 2006, in materia di norme ambientali e combustibili a basse emissioni inquinanti. Riconduce inoltre il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato D.lgs. n. 152 del 2006.

Nello specifico pertanto, ambedue i prodotti, vengono ad essere ricompresi - sulla base della disposizione in esame - tra le tipologie merceologiche rientranti nella categoria delle biomasse combustibili.

**Al riguardo**, poiché la vigente normativa in merito all'aliquota di accisa applicabile a detti prodotti<sup>1</sup> è di tipo agevolativo, sembrerebbe che tale estensione oggettiva possa implicare un minor gettito erariale in termini sia di accisa che di IVA.

Occorrerebbe pertanto acquisire chiarimenti in merito, con la quantificazione della perdita di gettito e ovviamente con l'indicazione della relativa copertura.

### *Articolo 3*

#### *(Disposizioni in materia di enti irrigui)*

#### **Comma 4-bis**

Aggiungendo alla fine un periodo al comma in esame, viene fissato al 30 giugno 2009 il termine per l'entrata in vigore della tariffa irrigua a favore dell'EIPLI.

**Al riguardo**, atteso che il primo periodo del citato comma prevede che le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso entrino in vigore dal 1° gennaio 2009, andrebbe chiarito se la norma in esame non si traduca in un parziale differimento dell'efficacia del tariffario previsto e, in tal caso, se ciò possa determinare riflessi negativi sulle entrate dell'EIPLI.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che il comma 5 dell'articolo 22-bis del citato D.lgs. n. 504 del 1995 ha proceduto a ridurre ulteriormente l'aliquota di accisa di alcuni biocarburanti utilizzati da soli o in miscela.

### **Comma 5-bis**

Viene concessa agli enti pubblici irrigui nazionali e alle società da loro partecipate la facoltà di realizzare e gestire impianti per la produzione di energia idroelettrica.

**Al riguardo**, pur essendo formulata in termini di mera facoltà, andrebbe chiarito se tale ulteriore attività sia suscettibile di determinare nuovi oneri a carico dei bilanci degli enti in oggetto.

### ***Articolo 4-ter***

***(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura)***

Con riferimento all'articolo 4-ter, in materia di canoni concessori per le attività di pesca ed acquacoltura, occorre evidenziare che esso contiene l'estensione della disciplina del canone ricognitorio, attualmente vigente per le società cooperative, ai sensi dell'articolo 48, lettera e), del R.D. n. 1604 del 1931, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

Tale estensione, di natura soggettiva ed oggettiva, appare suscettibile di generare minori entrate per effetto dell'applicazione del canone agevolato in misura fissa, in luogo di quello proporzionale alla superficie dell'area occupata. Va inoltre considerato che il vigente regime fiscale previsto per le cooperative di pescatori lavoratori prevede oltre alla concessione di aree e fabbricati del demanio marittimo dietro pagamento di un canone a titolo ricognitorio agevolato rispetto ai vigenti canoni (individuati dal D.M. n. 595 del 1995 e successive modificazioni), anche l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo. Anche da tale aspetto potrebbero emergere effetti negativi sul gettito.

Inoltre, la decorrenza retroattiva della norma, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004<sup>2</sup>, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 38 del 2003, induce a ritenere verosimili richieste di restituzione di somme da parte dei soggetti beneficiari dell'estensione in parola.

Occorre peraltro evidenziare che con decisione del 16 ottobre 2008 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato la disparità di trattamento tra operatori in relazione all'entità diversa dei canoni concessori pagati per l'utilizzazione del demanio marittimo; infatti, l'Autorità ritiene che la sola natura giuridica del soggetto titolare della concessione non possa giustificare la diversità dei canoni concessori in vigore ed evidenzia inoltre che l'omogeneizzazione dei canoni è operante già in alcune realtà

---

<sup>2</sup> Si rammenta che l'articolo 23 del D.lgs. n. 154 del 2004 aveva abrogato la legge n. 41 del 1982, che aveva a sua volta proceduto all'equiparazione dei canoni in questione.

regionali (in particolare si consideri la delibera della Regione Marche 1150/2006).

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario che il Governo fornisca una stima degli effetti di minor gettito, nonché degli eventuali maggiori oneri di natura amministrativa e di contenzioso associati alla norma.

#### *Articolo 4-terdecies*

##### *(Interventi nel settore della produzione agricola)*

L'articolo, come modificato dalla Camera dei deputati, stanziava per il 2008 10 mln di euro per fronteggiare i danni e le perdite reddituali provocati dalla Peronospora della vite. Al relativo onere si provvede in parti eguali mediante utilizzo delle disponibilità residue del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori.

**Al riguardo**, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse necessarie nel fondo per la meccanizzazione in agricoltura, senza pregiudizio degli interventi già previsti a carico dello stesso. Si rappresenta poi che tale fondo è stato da ultimo oggetto di proroga (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008) da parte del decreto-legge n. 248 del 2007, senza che per l'anno in corso sia stato disposto tuttavia uno stanziamento aggiuntivo. Sul punto sarebbero pertanto

opportuni chiarimenti (in particolare se si tratta di una proroga limitata all'operatività del fondo attraverso l'utilizzo dei residui disponibili), così come sulla collocazione del fondo stesso in bilancio.

Nulla da rilevare in rapporto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativa al fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che presenta le occorrenti disponibilità<sup>3</sup>.

### *Articolo 4-quaterdecies*

#### *(Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario)*

L'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Il comma 1 prevede che il MIPAF realizzi una campagna promozionale nel 2008 per favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva.

Il comma 2 autorizza a tal fine la spesa di 2,6 mln di euro per il 2008, alla cui copertura si provvede - per 1 mln di euro - mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato (che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al MIPAF) e - per 1,6 mln di euro - mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente afferente all'accantonamento del Ministero dell'interno.

---

<sup>3</sup> Infatti, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della RGS in data 18 dicembre 2008, risultano ancora disponibili in conto competenza per il presente anno circa 40,5 mln di euro.

**Al riguardo**, appare utile una conferma della disponibilità delle risorse necessarie nell'ambito dei fondi utilizzati a copertura<sup>4</sup>.

#### *Articolo 4-septiesdecies*

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS)*

Il comma 1 reca l'interpretazione autentica della disposizione di cui alla rubrica, precisando che il termine "contenzioso" è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

Il comma 2 provvede a coprire l'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 mln di euro per l'anno 2009, con la riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente di *biodiesel* annuo per l'anno 2009 di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del D.lgs. n. 504 del 1995 e con conseguente riduzione di pari importo del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 22-*bis* del D.lgs n. 504 del 1995.

Nel merito occorre evidenziare che a tale contingente si applica un'aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato

---

<sup>4</sup> Si rammenta, fra l'altro, che l'articolo 2, comma 123, della legge finanziaria per il 2008 aveva già disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 mln di euro, delle disponibilità afferenti al Fondo per le crisi di mercato agricolo per essere riassegnate, per il 2008, ad integrazione della dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.

come carburante<sup>5</sup> e che il beneficio è applicato contabilizzando in detrazione la differenza tra l'aliquota applicata al gasolio e l'aliquota ridotta.

**Al riguardo**, si ricorda che la norma oggetto di interpretazione dal presente articolo (articolo 2, comma 506, della legge finanziaria 2008) riguarda la possibilità concessa ai datori di lavoro agricoli delle zone montane e svantaggiate di non pagare le sanzioni e di versare il dovuto in 20 rate annuali con versamento degli interessi legali, in relazione alla restituzione degli sgravi previdenziali previsti dalla legge n. 67 del 1988, non cumulabili - ai sensi di un orientamento dell'INPS avallato da una sentenza della Suprema Corte ed infine suggellato da una norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003 - con le fiscalizzazioni concesse dal decreto-legge n. 536 del 1987. Al comma 506 (congiuntamente al successivo comma, che estende la disciplina in esame alle piccole cooperative sociali) erano stati ascritti effetti (v. allegato 7 della "finanziaria" per il 2008) pari a 1,5 mln di euro nel 2008 e a 0,5 mln di euro sia nel 2009 che nel 2010.

Si rileva innanzitutto che, non disponendo di dati o informazioni che possano confermare la congruità della quantificazione, è necessaria l'acquisizione di elementi sul punto. Per quanto riguarda la distribuzione temporale dell'onere, si era già rilevato durante l'esame del comma 506 che non potevano escludersi effetti di cassa per l'INPS anche dopo il primo anno di applicazione della norma, considerando

---

<sup>5</sup> Si rammenta che con D.M. 7/03/2008 l'aliquota di accisa per il gasolio è stata portata a 406,17 euro per mille litri.

che all'estensione dell'efficacia di tale comma alle piccole cooperative sociali (ex comma 507) erano stati ascritti effetti su un arco temporale più ampio, esteso perlomeno al triennio di riferimento. Detta discrasia assume ovviamente rilievo anche nel caso in esame, atteso che l'onere viene limitato al solo 2009, anche se l'estensione ai contenziosi già definiti con sentenza passata in giudicato dovrebbe logicamente riguardare anche le piccole cooperative sociali di cui al comma 507. Inoltre, non appare da escludere l'ipotesi che la limitazione al solo 2009 degli oneri della misura sia da ascrivere alla mancata valutazione dell'impatto della norma sulle piccole cooperative sociali, il che renderebbe sottostimata la quantificazione dell'onere indicata dal comma 2.

Riguardo, infine, alle modalità di copertura, sarebbe opportuno che il Governo fornisse una stima sull'adeguatezza della riduzione del contingente, pari a 7.000 tonnellate, a generare un minor onere pari a 2 mln di euro, atteso che il recupero di gettito nasce come differenza tra le aliquote dei prodotti utilizzati per la miscelazione del *biodiesel*.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>